



CRIPTO-ATTIVITÀ E FISCO: NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025 E QUESTIONI APERTE

A cura di

MARCO MOSCONI

STRUTTURA DELL'INTERVENTO

1. Introduzione alle novità e breve ripasso di alcuni concetti essenziali
2. La disciplina fiscale ai fini IRPEF per le persone fisiche non imprenditori
 - La normativa per il 2024: rilevanza fiscale delle transazioni, plusvalenze, minusvalenze, franchigia.
 - Le minusvalenze pregresse: come recuperarle
 - Le novità della legge di bilancio per il 2025
3. Le crypto e il monitoraggio fiscale
4. La rivalutazione dei valori delle crypto-attività
5. Le aliquote applicabili negli anni: certezze e interpretazioni.
6. NFT, Digital Art: una ingiusta discriminazione?

LE NOVITÀ 2025 PER IL MONDO CRIPTO

- Nella legge di Bilancio per il 2025 (L. 207/2024) vi sono diverse disposizioni che riguardano gli aspetti fiscali delle crypto-attività:
- L'art. 1, comma 24, prevede l'aumento dell'aliquota di imposizione per il 2026 (salirà al 33%);
- L'art. 1, comma 25, prevede l'eliminazione della c.d. «franchigia di 2.000 €»;
- L'art. 1, comma 26, 27, 28 e 29 introduce la possibilità di rivalutare le cryptoattività possedute al 1° gennaio 2025 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 18%
- Nel seguito tratteremo nel dettaglio queste disposizioni confrontandole con il regime precedente
- Infine, l'art. 1, comma 23, dispone (chiarisce ?) che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento. Tale disposizione, merita un approfondimento, vista la sua (apparente ?) inutilità.

CRIPTO-ASSETS E CRIPTOVALUTE

COSA SONO LE CRIPTO

- Crypto-asset / Cripto-attività è un termine generico che si riferisce ad asset digitali basati su una tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology o «DLT»).
- GAFI – virtual asset: "a digital representation of value that can be digitally traded, or transferred, and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations"

LE CRYPTO: SCAMBIO E CUSTODIA

- Le criptovalute possono essere compravendute mediante intermediari «tradizionali», un **exchange** di valute virtuali o mediante una transazione **over-the-counter** (OTC)
- I token di criptovalute sono conservati mediante **wallet**, cioè applicazioni usate per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi pubbliche e private
- La modalità di custodia dei crypto-asset è un tema molto complesso e delicato perché questi «beni virtuali» hanno caratteristiche molto diverse da quelle tradizionalmente custoditi dalle banche depositarie
- È ormai possibile acquistare criptovalute anche tramite intermediari tradizionali
- Sono presenti sul mercato alcuni strumenti finanziari «tradizionali» (ETF, ETN) che investono in crypto-attività

CRIPTOATTIVITÀ E FISCALITÀ CRIPTICA

Sino al 31.12.2022 l'orientamento prevalente (e dell'Agenzia delle Entrate) era che fossero **imponibili come redditi diversi** ai sensi dell' **art. 67 comma 1, lett. c-ter) del TUIR** – Quadro **RT** (con alcune eccezioni).

Si creava un potenziale corto-circuito tra il disposto di norme della Costituzione (art. 3 e 53 vs art. 23).

SINO AL 2022: VALUTE ESTERE

- Valute: non sempre rilevanti. Secondo Art. 67, comma 1-ter, **sono rilevanti: cessioni a termine SEMPRE**
 - le plusvalenze realizzate mediante **cessione a pronti** di valute estere rivenienti da **depositi o conti correnti**, se la **giacenza** in valuta nei depositi e conti correnti **complessivamente** intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il **cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento**, sia **superiore a euro 51.645,69** per almeno **sette giorni lavorativi continui** nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.
 - In tal senso: Risposta ad interpello 24 novembre 2021, n. 788, Direzione Centrale Agenzia delle Entrate
 - Sentenza del 06/12/2021 n. 1505 – Comm. Trib. Reg. per il Veneto Sezione 2 (diniego di rimborso)
 - **Circolare 30/E/2023 Conforme a prassi prec. per il passato**

CRYPTO: LE REGOLE DAL 2023

- La Legge di Bilancio per il 2023 (art. 1, commi 126-147, Legge 197/2022) ha disciplinato la materia.
- Il comma 127 afferma che «le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto cripto-attività [...] eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'art. 67 del TUIR»
- Implicitamente qualcuno suggeriva che la novità fosse da qualificare come “interpretativa”
- Per il passato non è applicabile la nuova norma e quindi valgono le vecchie regole (*rectius*, interpretazioni, visto che non c'erano norme) – In tal senso anche la **Circ. 30/E 2023**

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2023 E 2024

- Il **comma 126, lettera a)** Legge 197/2022 ha inserito nell'articolo 67, comma 1, del TUIR una **categoria di "redditi diversi" (lettera c-sexies)**
- *«c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate, **non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta**. Ai fini della presente lettera, per "crypto-attività" si intende una **rappresentazione digitale di valore o di diritti** che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni»*

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2023 E 2024

- Il **comma 126, lettera b)** Legge 197/2022 ha definito le plusvalenze realizzate su criptoattività, inserendo il comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR
- *«9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle criptoattività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.*

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2023 E 2024

- Riguarda solo crypto-attività – non anche attività finanziarie con sottostante in crypto (es. ETF, ETN o derivati) che non mutano la loro natura (rinvio)
- Un'azione o quota emessa sotto forma di Crypto non modifica la natura giuridica della stessa
- Anche «gli altri proventi» – Anche «da detenzione»
 - *Quindi rientrano nel c-sexies anche i proventi da Staking (che avrebbero natura simile a reddito di capitale)*
- *Di crypto-attività, comunque denominate: **quindi anche NFT***

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

- ***Il cambiamento di aliquota***
- La Legge di Bilancio per il 2025 (L. 207/2024) ha previsto all'art. 1 comma 23, che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'art. 5 del DLgs. 461/97 è pari al 26%.
- Il successivo art. 1 comma 24 ha disposto, per i soli redditi di cui alla lettera c-sexies) derivanti dal possesso o dal realizzo di crypto-attività, l'aumento dell'aliquota, portandola al 33% dal 2026.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

- ***L'eliminazione della «franchigia» di duemila euro***
- La Legge di Bilancio per il 2025 (L. 207/2024) ha previsto all'art. 1 comma 25, due modifiche nel testo del TUIR:
 - a) all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), primo periodo, le parole: «non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta» sono soppresse;
 - b) all'articolo 68, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «per un importo superiore a 2.000 euro,» sono soppresse.
- In altre parole, sparisce la c.d. «franchigia» di 2.000 euro prevista per il 2023 e il 2024

LA DISCIPLINA IRPEF – LA FRANCHIGIA

- **Franchigia (non esenzione) sui primi 2.000 euro per periodo d'imposta**
 - (plusvalenze non imponibili, minusvalenze non deducibili / riportabili).
- **Esempio 1:**
 - Il 10/06/202X Marco ha comprato 1 Thorcoin per € 24.000,00.
 - Il 29/09/202X Marco rivende il Thorcoin a € 25.500,00
 - = plusvalenza € 1.500,00 non tassata
 - (N.B. 202X – leggesi indifferentemente come 2023 o 2024)
 - Il 10/06/2025 Marco ha comprato 1 Chipcoin per € 24.000,00.
 - Il 29/09/2025 Marco rivende il Chipcoin a € 25.500,00
 - = plusvalenza € 1.500,00 **tassata** (26%)

LA DISCIPLINA IRPEF

- **Esempio 2:** (N.B. 202X – leggasi indifferentemente come 2023, 2024 o 2025)
 - **Operazione 1**
 - Il 10/06/202X Marco ha comprato 1 Bitcoin per € 24.000,00.
 - Il 29/09/202X Marco rivende il Bitcoin a € 25.500,00
 - = plusvalenza € 1.500,00
 - **Operazione 2**
 - Il 30/10/202X Marco compra di nuovo 1 Bitcoin a € 32.500,00
 - Il 31/12/202X Marco rivende il suo Bitcoin a € 38.200,00
 - Plusvalenza € 5.700,00
- **Totale Plusvalenza da indicare in RT = € 7.200,**

LA DISCIPLINA IRPEF NEL MODELLO UNICO

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2023 E 2024

- **Esempio 3:**
 - **Operazione 1**
 - Il 10/06/2023 Marco ha comprato 1 Bitcoin per € 24.000,00.
 - Il 29/09/2023 Marco rivende il Bitcoin a € 25.500,00
 - = plusvalenza € 1.500,00
 - **Operazione 2**
 - Il 30/10/2023 Marco compra di nuovo 1 Bitcoin a € 32.500,00
 - Il 09/01/2024 Marco rivende il suo Bitcoin a € 42.900,00
 - Plusvalenza € 10.400,00
- **Totale Plusvalenza da indicare in RT 2024 = € 0,00**
- **Totale Plusvalenza da indicare in RT 2025 = € 10.400,00**

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2025 E NEL 2026 (?)



- **Esempio 3:**
 - **Operazione 1**
 - Il 10/06/2025 Marco ha comprato 1 Bitcoin per € 24.000,00.
 - Il 29/09/2025 Marco rivende il Bitcoin a € 25.500,00
 - = plusvalenza € 1.500,00
 - **Operazione 2**
 - Il 30/10/2025 Marco compra di nuovo 1 Bitcoin a € 32.500,00
 - Il 09/01/2026 Marco rivende il Bitcoin a € 42.900,00
 - Plusvalenza € 10.400,00
- **Totale Plusvalenza da indicare in RT 2026 = € 1.500,00 (TASSATA AL 26%)**
- **Totale Plusvalenza da indicare in RT 2027 = € 10.400,00 (TASSATA AL 33%)**

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2023 E 2024

- **Esempio 4:**
 - **Operazione 1**
 - Il 04/07/202X Marco ha comprato 1 Bitcoin per € 28.300,00.
 - Il 11/09/202X Marco rivende il Bitcoin a € 23.400,00
 - = minusvalenza € 4.900,00
 - **Operazione 2**
 - Il 30/10/202X Marco compra di nuovo 1 Bitcoin a € 32.500,00
 - Il 31/12/202X Marco rivende il suo Bitcoin a € 38.200,00
 - = plusvalenza € 5.700,00
 - Plusvalenza – Minusvalenza = € 800
- **Totale Plusvalenza da indicare in RT = € 00,00**

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2025 E NEL 2026 (?)

- **Esempio 4:**
 - **Operazione 1**
 - Il 04/07/2025 Marco ha comprato 1 Bitcoin per € 28.300,00.
 - Il 11/09/2025 Marco rivende il Bitcoin a € 23.400,00
 - = minusvalenza € 4.900,00
 - **Operazione 2**
 - Il 30/10/2025 Marco compra di nuovo 1 Bitcoin a € 32.500,00
 - Il 31/12/2025 Marco rivende il suo Bitcoin a € 38.200,00
 - = plusvalenza € 5.700,00
 - Plusvalenza – Minusvalenza = € 800
- **Totale Plusvalenza da indicare in RT 2026 = € 800,00 (TASSATA AL 26%)**

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2023-2024

- **Esempio 5:**
 - **Operazione 1**
 - Il 04/07/202X Marco ha comprato 1 Bitcoin per € 28.300,00.
 - Il 11/09/202X Marco rivende il Bitcoin a € 23.400,00
 - = minusvalenza € 4.900,00
 - **Operazione 2**
 - Il 30/10/202X Marco compra di nuovo 1 Bitcoin a € 32.500,00
 - Il 30/11/202X Marco rivende il suo Bitcoin a € 34.500,00
 - = plusvalenza € 2.000,00
 - Plusvalenza – Minusvalenza = - € **2.900,00**
 - **Totale Minusvalenza da indicare in RT33 = € 900,00**

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2023 E 2024

- **Esempio 5 (segue): La compilazione del quadro RT**

- Totale dei corrispettivi RT 31
- Totale dei costi/valori di acquisto RT 32
- Minusvalenza RT 33 =

€ 57.900,00
 € 60.800,00
 € 900,00

SEZIONE II-B Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività	RT31	Totale dei corrispettivi			,00
	RT32	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	2	,00
	RT33	Plusvalenze (RT31 – RT32 col. 2)	(ovvero Minusvalenze ¹ ,00)	2	,00
	RT34	Eccedenza minusvalenze anni precedenti			,00
	RT35	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari	(di cui anni precedenti ¹ ,00)	2	,00
	RT36	Differenza (RT33 col.2 – RT34 – RT35 col. 2)			,00
	RT37	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT36)			,00
	RT38	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			,00
	RT39	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA			,00

LA DISCIPLINA IRPEF NEL 2023 E 2024

- **Esempio 5 (segue): La compilazione del quadro RT**
 - Minusvalenza RT 33 = € 900,00
 - Da riportare in **RT 94** = € 900,00

SEZIONE V		Eccedenza relativa al 2019	Eccedenza relativa al 2020	Eccedenza relativa al 2021	Eccedenza relativa al 2022	Eccedenza relativa al 2023
Minusvalenze non compensate nell'anno	RT92 SEZ. I	1	2	3	4	5
	RT93 SEZ. II-A	,00	,00	,00	,00	,00
	RT94 SEZ. II-B	,00	,00	,00	,00	,00
	RT95 SEZ. III	,00	,00	,00	,00	,00
	RT96 SEZ. IV	,00	,00	,00	,00	,00

- Nelle prossime versioni di UNICO ci si aspetta che le caselline grigie diventeranno bianche e compilabili

LA DISCIPLINA IRPEF: ULTERIORI ESEMPI PRATICI

- **Esempio 6:**
 - **Operazione 1**
 - Il 04/07/202X Marco ha comprato 1 Bitcoin per € 28.300,00.
 - Il 11/09/202X Marco rivende il Bitcoin a € 23.400,00
 - = minusvalenza € 4.900,00
 - **Operazione 2**
 - Il 30/04/202X Marco riceve compensi per attività di Staking per un corrispettivo / valore normale pari a € 5.000,00
 - Il 30/11/202X Marco riceve compensi per attività di Staking per un corrispettivo / valore normale pari a € 5.000,00

LA DISCIPLINA IRPEF – LE PERMUTE

- Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni» (DAL 2023)
- **Ma quali sono le caratteristiche e funzioni da prendere in considerazione?**
- È necessario raggrupparle in «categorie omogenee».
- Nella Relazione Illustrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2023 si specifica che «In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica»
- (non tutte le crypto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).
- **Non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo una crypto attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di crypto-attività (ad esempio utilizzo di una crypto currency per acquistare un non fungible token) o la conversione di una crypto currency in euro o in valuta estera.**

LA DISCIPLINA IRPEF – LE PERMUTE

- **Esempio 7:**
 - **Operazione 1**
 - Il 30/10/202x Marco compra 1 Bitcoin a € 32.500,00
 - Il 31/12/202X Marco vende il suo Bitcoin (quota € 38.200,00) per comprare 70.500 Cardano (controvalore circa € 38.200)
 - = plusvalenza € 5.700,00
 - **Totale Plusvalenza da indicare in RT = € 00,00**
 - **Valore di carico fiscale Cardano = € 32.500 (= 0,46 l'uno)**
 - **Operazione 2**
 - Il 14/05/202X+1 Marco vende i suoi 70.500 Cardano contro € e incassa € 28.200 (0,40 l'uno)
 - = minusvalenza da indicare in Unico PF 202X+2 € 4.300,00 (e non € 10.000,00)

LA DISCIPLINA IRPEF – IL COSTO RILEVANTE

- *Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.*
- *Il costo o valore di acquisto è **documentato con elementi certi e precisi** a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.*
- *I proventi **derivanti dalla detenzione di cripto-attività** percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione».*

LA «NORMA TRANSITORIA»

Il **comma 127** stabilisce i riferimenti normativi per il calcolo delle plusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto crypto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame e consente di portare in deduzione le relative minusvalenze.

APPROFONDIMENTO: STRUMENTI FINANZIARI CON SOTTOSTANTE CRIPTO

- **Proventi da fondi (ETF su crypto – e.g. BlackRock)**
 - Stabiliti in paesi UE/SEE e soggetti a forme di vigilanza
 - ✓ Ritenuta alla fonte/imposta sostitutiva del 26% minusvalenze deducibili da plus su altri strumenti finanziari
 - Stabiliti in paesi extra UE/SEE
 - ✓ Tassazione progressiva in dichiarazione, con ritenuta d’acconto del 26% se collocati tramite soggetti residenti in Italia (art 10 ter, c 6 L 77 1983 minusvalenze deducibili da altre plusvalenze soggette a tassazione progressiva)
- **Proventi da exchange traded notes (ETN su crypto)**
 - Equiparati a proventi da derivati. In tal caso imponibili ex art 67 c 1 lett c *quater*), TUIR, minusvalenze deducibili e compensabili
- **Proventi da CFD (contract for difference) – Forex:**
 - Proventi da derivati, quindi imponibili ex art 67 c 1 lett. c *quater*), TUIR, minusvalenze deducibili (in tal senso sia diverse risposte a interpelli sia la Circolare 30/E/2023§ 2.3.2.) – NB: non è cambiato

L'IMPOSTA SUL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ («CRIPTO-IVAFE»)

AMBITO SOGGETTIVO

- La nuova imposta, dovuta dal 2023, è dovuta da **tutti i soggetti residenti in Italia** (quindi, non solo dai soggetti passivi dell'IVAFE, ma anche dalle società).
- Essa si applica non solo se le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, ma anche sulle cripto-attività archiviate su **chiavette, PC, smartphone** ecc. (di fatto, in tutti i casi in cui tali attività non scontano l'imposta di bollo, in quanto estranee al circuito degli intermediari residenti).

BASE IMPONIBILE

- Come evidenziato dalla circolare 30/E/2023 (§ 3.7.3.), la base imponibile è rappresentata dal **valore delle crypto-attività al termine di ciascun anno solare** rilevato sulla **piattaforma** in cui è avvenuto l'acquisto (o, in assenza, su analoga piattaforma dove le stesse crypto-attività sono negoziate).
- In caso di cessione in corso d'anno, si fa riferimento al valore rilevato all'atto dello smobilizzo.
- L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso nel caso di crypto-attività cointestate

ANALOGIE CON L'IVAFE

- Come rilevato dalla circolare 30/E/2023, il tributo condivide con l'IVAFE «vera e propria»:
- l'aliquota (**2 per mille**);
- la riduzione dell'importo dovuto in base ai **giorni di detenzione** e alla quota di possesso;
- la possibilità di detrarre dall'importo dovuto l'eventuale **imposta patrimoniale versata nello Stato estero** con riferimento alle medesime crypto-attività.
- Vale anche in questo caso il limite di prelievo a **14.000 euro**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CRIPTO E RW IN UNICO 2024

Secondo le istruzioni alla dichiarazione dei redditi, le criptovalute sono da identificare in colonna 3 con il codice 21 “Criptoattività” e non più con il codice 14



Codice individuaz. bene	Codice Stato estero
3	4

In bianco

- nella **colonna 4**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare “valute virtuali”;

REDDITI PERSONE FISICHE 2024 ■ Fascicolo 2 ■ ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.....14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI.....3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso)16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI....12	ALTRI BENI PATRIMONIALI18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ...19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO ESTERO.....20
		CRIPTO-ATTIVITÀ.....21

CRIPTO E RW IN UNICO 2024



Quota di possesso

5100



Quota di possesso

Criterio determin. valore

61



PERIODO D'IMPOSTA 2023

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVE / IVAFE / Imposta cripto-attività

Mod. N.

Valore di mercato (**Codice 1**)

1. **valore di mercato;**
2. valore nominale;
3. valore di rimborso;
4. *costo d'acquisto;*
5. valore catastale;
6. valore dichiaraz. successione o in altri atti

CRIPTO E RW IN UNICO 2024



2. Compilazione del Quadro W - Redditi di capitale di fonte estera

2.1. Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti

Domanda

Al fine di indicare correttamente nel modello 730/2024 i dati relativi alle cripto-attività detenute dal contribuente nell'anno d'imposta 2023, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, si chiede se sia corretto indicare la somma dei valori in un unico rigo del Quadro W o se tali valori debbano essere indicati in due righe distinti.

Risposta

In base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 “*Determinazione Cripto Attività*” della circolare di liquidazione del modello 730/2024¹, per il calcolo dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l'IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righe e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

CRIPTO E RW IN UNICO 2024




Credito d'imposta	
12	,00

Nella colonna 12, riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario **nonché crypto attività**.
L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 29 o 31 o 33;

CRIPTO E RW IN UNICO 2024

- Nella colonna 14, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare:
- Codice 3 se quadro RT
- Codice 5 se infruttifero



Codice	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14 <input type="text" value="5"/>	15 <input type="text"/>	16 <input type="text"/>

- barrare la **colonna 16** nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE;

CRIPTO E RW IN UNICO 2024

- Nella colonna 33, riportare l'imposta sulle crypto-attività (codice 21 da inserire in colonna 3) di cui all'art. 1, comma 146 della legge di bilancio anno 2023, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. Tale imposta è pari allo 0,20 per cento;



IC		IC dovuta	
33	,00	34	,00



Nella colonna 34, indicare l'imposta sulle crypto attività dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 33) e il credito d'imposta spettante (colonna 12).

CRIPTO E QUADRO W NEL 730

Dallo scorso anno troviamo il quadro W anche nel 730. Lo scorso anno la mancanza dei dettagli di RT lo rendeva abbastanza inutile. Da quest'anno compare nel quadro D la possibilità di inserire redditi di natura finanziaria (bozza 730 del 14/01/2025), ma ad oggi le istruzioni sono ancora incomplete.

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale										
SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITA'										
W1	CODICE TITOLO POSSESSO	TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE	CODICE INDIVIDUAZIONE BENE	CODICE STATO ESTERO	QUOTA DI POSSESSO	CRITERIO DETERMIN. VALORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							,00			,00
	VALORE MASSIMO C/C PAESI NON COLLABORATIVI - IVAFE	GIORNI IVAFE - CRIPTO-ATTIVITA'	MESI IVIE	CREDITO D'IMPOSTA	DETRAZIONI - IVIE	CODICE	QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE	SOLO MONITORAGGIO		
9	10	11	12	13	14	15	16			
	,00			,00		,00				
CODICE FISCALE SOCIETA' O ALTRA ENTITA' GIURIDICA IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO - IVAFE	CODICE FISCALE ALTRI COINTESTATARI			PRESENZA PIU' COINTESTATARI	REGIME FISCALITA' PRIVILEGIATA					
17	18			19	20	21				

LA RIVALUTAZIONE DEI VALORI DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

AMBITO OGGETTIVO

- L'art. 1, comma 26 prevede la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle crypto-attività possedute.
- La norma riguarda «**ciascuna crypto-attività**» posseduta.
- Quindi, chi ha criptovalute e NFT non è obbligato a rivalutare tutta la «massa» delle crypto-attività possedute, potendo invece scegliere.
- Appare possibile rivalutare anche la singola criptovaluta.
- Nella precedente legge di rivalutazione, secondo la circ. 30/2023 (§ 3.6), chi deteneva più criptovalute poteva rivalutarne **una sola** (ad esempio, i bitcoin, e non gli ether), con il solo vincolo per cui la rivalutazione doveva, in questo caso, essere fatta per tutti i bitcoin posseduti.
- Attenzione: si doveva trattare di crypto-attività «singole» (quindi, **non fondi** che investono nel settore, abbastanza diffusi nei portafogli proposti da alcune banche di investimento).

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- In base al detto comma 26 la rideterminazione del costo o valore di acquisto è soggetta ad una **imposta sostitutiva del 18%**, da assolvere sul valore delle crypto-attività possedute all'1.1.2025.
- Il valore da assumere è il «valore normale» ai sensi dell'art. 9 del TUIR.
- Al momento mandano indicazioni specifiche. Per la precedente rivalutazione, la Circolare 30/2023 suggeriva l'utilizzo del prezzo rilevato sulla **piattaforma** dove era avvenuto l'acquisto ma ammetteva anche il ricorso ad analoghe piattaforme dove le stesse attività sono negoziate o a quotazioni rilevabili su siti specializzati.
- Non era in alcun modo previsto il ricorso a perizie di stima.

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

- Il comma 27 e il comma 28 illustrano le modalità di pagamento della detta imposta sostitutiva. Essa deve essere versata in un'**unica rata** entro il 30/11/2025, o in **tre rate annuali** di pari importo, con interessi del 3% annuo sulla seconda e terza rata da versare contestualmente a ciascuna rata.
- In occasione della precedente opportunità di rivalutazione, l'Agenzia delle Entrate aveva affermato che l'affrancamento **si perfeziona con il versamento** nei termini dell'imposta, o della prima rata. Conseguentemente:
 - chi ha affrancato nei termini ma calcola le plusvalenze partendo dal valore storico «perderebbe» la rivalutazione, senza rimborso dell'imposta pagata;
 - chi versa oltre i termini l'imposta, o la prima rata, ha diritto al rimborso;
 - chi versa oltre i termini la seconda o la terza rata è «solo» sanzionato per ritardato versamento.

ADEMPIMENTI (QUADRO RT)

- Con riferimento alla precedente rivalutazione, pare opportuno rammentare che l'affrancamento è dichiarato nel **quadro RT** del modello **REDDITI 2024**. Nel prospetto (sezione VIII) si indicano:
- il valore della singola crypto-attività;
- l'imposta sostitutiva dovuta;
- l'opzione per il versamento rateale.

SEZIONE VIII Crypto-attività: valutazione al valore normale		Valore crypto-attività	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
RT107		¹ 111.566,00	² 15.619,00	³ X	⁴
RT108		,00	,00		

EFFETTI

- L'affrancamento consente di assumere il nuovo valore ai fini della determinazione dei redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR **anche per le attività già cedute** alla data di versamento dell'imposta sostitutiva.
- Nel **risparmio amministrato**, il contribuente deve dare all'intermediario dimostrazione dell'avvenuto versamento.
- Il comma 29 precisa che, anche in questa occasione, il valore rideterminato non può portare all'emersione di minusvalenze deducibili (come nella precedente rivalutazione ed analogamente a quanto avviene per le partecipazioni).

L'ALIQUOTA APPLICABILE

IL COMMA 23 DELLA LEGGE DI BILANCIO

- La L. 207/2024 ha previsto all'art. 1 comma 23, che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui all'art. 5 del DLgs. 461/97 è pari al 26%.
- Il successivo art. 1 comma 24 ha disposto, per i soli redditi di cui alla lettera c-sexies) derivanti dal possesso o dal realizzo di cripto-attività, l'aumento dell'aliquota, portandola al 33% dal 2026;
- Ma siamo sicuri di sapere quale sia l'aliquota applicabile per gli anni 2023 e 2024?
- La modulistica e la Circolare non sembrano lasciare spazio a dubbi: per l'Agenzia delle Entrate è il 26%
- Un'analisi approfondita potrebbe portare ad una diversa risposta

L'INTRODOZIONE DEL C-SEXIES NELLA 197/2022

- Come detto in precedenza la materia è stata regolamentata a livello normativo solo con la L. 197/2022, la quale, con l'introduzione della lett. c-sexies) all'art. 67 comma 1 del TUIR, ha incluso tra i redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione o dalla detenzione di crypto-attività.
- In tale occasione è stato modificato anche l'art. 5 del DLgs. 461/97, dove sono stati sostituiti i riferimenti alla lett. c-quinquies) con quelli alla lett. c-sexies) dell'art. 67 comma 1 del TUIR. L'art 5 così prevede che i redditi «di cui alle lettere da c) a c-sexies) del comma 1 dell'articolo 81» (*rectius* art. 67 TUIR) siano assoggettati alla imposta sostitutiva con aliquota pari al 12,5%.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA: UN PERCORSO COMPLICATO

- La riforma Tremonti del 2003 modificò gli articoli del TUIR: il vecchio art. 67 diventò l'art. 81.
- Il Governo Monti, con l'art. 2 comma 6 del DL 138/2011 innalzò al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi individuati dall'art. 67 del TUIR (dalla lettera c-bis) alla lettera c-quinquies).
- Il Governo Renzi, con il successivo art. 3 comma 1 del DL 66/2014 portò l'aliquota all'attuale 26%.
- I due aumenti di aliquota, tuttavia, non modificarono l'art. 5 del DLgs. 461/97, che continua a riportare come riferimento solo i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies).
- Nel momento dell'introduzione della lettera c-sexies), il legislatore si è limitato a modificare il riferimento all'interno dell'art. 5 del DLgs. 461/97 (che continua a prevedere l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50%), omettendo di modificare i riferimenti previsti dal DL 66/2014.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA: UN PERCORSO COMPLICATO

- La riforma Tremonti del 2003 modificò gli articoli del TUIR: il vecchio art. 67 diventò l'art. 81.
- Il Governo Monti, con l'art. 2 comma 6 del DL 138/2011 innalzò al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi individuati dall'art. 67 del TUIR dalla lettera c-bis) alla lettera c-quinquies).
- Il Governo Renzi, con il successivo art. 3 comma 1 del DL 66/2014 portò l'aliquota all'attuale 26%.
- I due aumenti di aliquota, tuttavia, non modificarono l'art. 5 del DLgs. 461/97, che continua a riportare come riferimento solo i redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies).
- Nel momento dell'introduzione della lettera c-sexies), il legislatore si è limitato a modificare il riferimento all'interno dell'art. 5 del DLgs. 461/97 (che continua a prevedere l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50%), omettendo di modificare i riferimenti previsti dal DL 66/2014.

L'ART. 1 COMMA 23: INTERPRETAZIONE AUTENTICA O NOVITÀ?

- La L. 207/2024, all'art. 1 comma 23, dispone che “l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è pari al 26 per cento”, ma come deve qualificarsi tale norma?
- Essa può certamente disporre per il futuro, ovvero l'attuale presente, quindi per il 2025, ma può applicarsi anche al passato?

L'ART. 1 COMMA 23: INTERPRETAZIONE AUTENTICA O NOVITÀ?

- L'art. 1 comma 2 della L. 212/2000 prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria possa essere disposta soltanto in casi eccezionali e qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
- La norma in esame, invece, manca sia del requisito della eccezionalità, sia della qualificazione formale prescritta dalla legge: nella norma esaminata non è possibile rinvenire alcuna intenzione interpretativa, visto che non è presente alcun "è da intendersi", "si interpreta" oppure «va inteso».
- Se ne potrebbe dedurre che la sua introduzione non possa avere efficacia retroattiva e non possa che disporre che per il futuro, ai sensi dell'art. 3 della L. 212/2000.
- Si prevede pertanto che alcuni contribuenti valuteranno l'opportunità di presentare istanze di rimborso e correlato contenzioso tributario.

DIGITAL ART E FISCALITÀ: UNA INGIUSTA DISCRIMINAZIONE?

NFT E DIGITAL ART

- Dal 2023, la norma prevede che rientrano nella fattispecie di cui al c-sexies anche le plusvalenze derivanti da opere d'arte digitali (c.d. digital art) incorporate tramite un NFT.
- Ne deriva pertanto che dal 2023 la cessione di opere d'arte digitali segue un percorso fiscale diverso rispetto alle altre opere d'arte o oggetti da collezione (che peraltro sono soggetti a un regime non particolarmente chiaro).
- In pratica, per gli asset digitali, la rilevanza fiscale si verifica a prescindere dall'intento speculativo di chi ha effettuato la compravendita.
- La scelta del Legislatore appare discutibile in quanto la natura digitale dell'opera non dovrebbe comportare una discriminazione di trattamento rispetto ad opere d'arte tradizionali: si auspica che la riforma fiscale giunga al suo completamento e disciplini in modo più armonico questa fattispecie ad oggi alquanto confusa.